

REGOLAMENTO PER LA ATTIVAZIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER STUDENTI E STUDENTESSE IN TRANSIZIONE DI GENERE

Il presente regolamento deve essere adottato dal Consiglio di Istituto ed è reso operante mediante affissione all'Albo della scuola.

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

Nel rispetto del Regolamento di Istituto è adottato il presente Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera Alias, al fine di garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, idoneo a favorire i rapporti interpersonali affinché siano improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

Art. 2 – Persona richiedente

L'attivazione della carriera Alias può essere richiesta dall'alunno o dall'alunna che dichiara (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di aver intrapreso un percorso di transizione di genere e desidera utilizzare un nome diverso da quello anagrafico nelle proprie relazioni all'interno della comunità scolastica.

Nel caso di alunni e alunne minorenni la dichiarazione e la richiesta debbono essere sottoscritte anche da un genitore.

Art. 3 - Richiesta di attivazione della carriera Alias

La richiesta viene inviata all'indirizzo mail del Dirigente scolastico con oggetto: Riservato: richiesta di attivazione carriera Alias.

Il Dirigente svolge le funzioni di tutor o delega altri a svolgerle.

Il tutor fornisce le informazioni necessarie per l'attivazione della carriera Alias, supporta la persona richiedente nell'istruzione della procedura amministrativa e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera Alias una volta attivata.

Art. 4 - Attivazione carriera Alias

Il Dirigente scolastico dispone l'attivazione della carriera Alias successivamente all'iscrizione, se richiesta da studente o studentessa già iscritti, o contestualmente all'iscrizione.

Il nome prescelto come alias, insieme al cognome anagrafico dello studente o della studentessa, sono gli unici utilizzabili nelle relazioni interpersonali all'interno dell'istituto e visibili nella documentazione pubblica all'interno dell'istituto stesso (ad es. quadri con le votazioni, registri di classe ecc...).

La carriera Alias non è aggiuntiva e deve coincidere giuridicamente con quella anagrafica attivata al momento dell'iscrizione (contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente.

Il tutor cura il collegamento fra la carriera Alias e la documentazione amministrativa che contiene il nominativo anagrafico presso la Segreteria Didattica dell'Istituto.

Art. 5 - Rilascio di certificazioni

Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall'Istituto fanno riferimento unicamente all'identità anagrafica.

Art. 6 - Obblighi della persona richiedente

La persona richiedente si impegna ad informare l'Istituto di qualunque situazione che possa influire sulla carriera Alias. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al tutor l'emissione della sentenza di rettificazione e di ri-attribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.

Art. 7 - Violazioni del Regolamento

In caso di violazioni del presente regolamento, il tutor, sentito anche l'interessato e, se minore, un genitore, verifica l'esistenza delle condizioni per sospendere la carriera Alias e, se del caso, ne propone l'interruzione.

L'interruzione è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 8 - Validità della carriera Alias

La Carriera Alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente. L'efficacia della Carriera Alias cessa, altresì, al momento della comunicazione della sentenza definitiva di rettificazione e di ri-attribuzione di genere emessa dal tribunale competente.

Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera - ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell'iscrizione.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati indicati relativi al presente Regolamento deve risultare conforme alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

Art. 10 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Per assicurare una maggiore fruibilità del Regolamento Carriera Alias, è consigliabile pubblicare lo stesso sul sito web, se esistente, della Scuola di appartenenza.